

**PROTOCOLLO**

22 GIU. 2018

N. 2451 CAS

**NB: LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE E' RISERVATA AI SOLI OPERATORI ECONOMICI FORMALMENTE INVITATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA**



**CAMPANIA  
AMBIENTE E SERVIZI**

***Campania Ambiente e Servizi spa***

*Sede amministrativa: V.le privato P.co Comola Ricci 4 pal C, 80122 Napoli*

## **PROCEDURA NEGOZIATA**

**ex art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50**

## **PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED  
ESAME DELLE OFFERTE**

## SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE.....	6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	6
8. AVVALIMENTO.....	7
9. SUBAPPALTO.....	8
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	8
11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC).....	9
12. - PASSOE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE AVCP N. 111 DEL 20 DICEMBRE 2012.....	10
13. SOPRALLUOGO.....	10
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	10
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	11
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B".....	16
18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	17
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
20. APERTURA DELLA BUSTA/E "B" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	22
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	22
22. BROKERAGGIO ASSICURATIVO.....	23
23. FORO COMPETENTE.....	24
24. NORME DI RINVIO.....	24
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

### NORME PER LA FORMULAZIONE, PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE OFFERTE

#### 1. PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Campania Ambiente e Servizi Spa (di seguito definita anche: **Stazione Appaltante**); modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto, avente ad oggetto: "contratti assicurativi", come meglio specificato nei documenti allegati.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 37 del 20.6.2018 e avverrà mediante "procedura negoziata" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: **Codice**) e con applicazione del criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95, del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è: Napoli e relativo ambito di operatività [codice NUTS ITF33].

Oggetto dell'appalto: Contratti assicurativi (vedi anche successivo punto 3):

Lotto - Oggetto	
1	RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCT – RCO)
2	INCENDIO PATRIMONIO
3	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del Codice, è:

Il dott. Daniele Coppin tel. 081 36 53 172 Pec: campaniaambiente@pec.it

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara (il presente documento) ed allegata modulistica <sup>1</sup>:
  - Allegato n. 1. Facsimile di istanza di partecipazione;
  - Allegato n. 2. Modello DGUE;
  - Allegato n. 2.bis Facsimile di dichiarazione integrativa;
  - Allegato n. 3. Modello per la formulazione dell'offerta tecnica
  - Allegati nn. 4.1-4.2 -4.3 Modelli per la formulazione dell'offerta economica e informazioni sui sinistri anni precedenti;
3. Capitolati Speciali (RCT-RCO – INCENDIO - RCP).

##### 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [campaniaambiente@pec.it](mailto:campaniaambiente@pec.it) almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del

<sup>1</sup> I modelli allegati sono stati redatti per facilitare ai concorrenti la formulazione delle dichiarazioni richieste e delle offerte, nonché di consentire alla commissione l'esame delle stesse e, pertanto, sarebbe preferibile che venissero utilizzati dai concorrenti.

In ogni caso faranno fede esclusivamente le indicazioni e prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nei documenti ad essi allegati.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente all'appalto; I concorrenti dovranno specificare: la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, l'organismo, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente il presente appalto;
- b) **autorizzazione di legge ai sensi del D.Lgs. 209/2005 all'esercizio dei rami assicurativi oggetto della presente gara.** Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Il concorrente, in questo caso, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass;
- c) **ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.**

Detti requisiti sono provati ex allegato XVII al D.Lgs 50/2016.

### 7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I requisiti di cui al precedente art. 7.1, lettere a), b) e c) devono essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese in coassicurazione;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Sia nel caso di partecipazione in coassicurazione che in R.T.I. la capogruppo (delegataria) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, pari almeno al 60%, in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta, mentre i singoli OE aderenti al riparto coassicurativo / raggruppamento dovranno ritenere una quota del rischio pari almeno al 20% in relazione ad ogni singolo CS per il quale viene presentata offerta.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare (laddove richiesti) il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

**9. SUBAPPALTO**

Non è ammesso il subappalto.

**10. GARANZIA PROVVISORIA**

Il concorrente dovrà presentare - ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice - una o più garanzie denominate/e "garanzia/e provvisoria/e", sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente in relazione ai Lotti a cui intende partecipare:

	Lotto - Oggetto	CIG	Importi a base d'asta (€)		garanzia provvisoria	
			base annua	durata tot. 3 anni + mesi 6	%	(€)
1	RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCT - RCO)	7544699293	€ 24.000,00	€ 84.000,00	2%	€ 1.680,00
2	INCENDIO PATRIMONIO	7544847cb2	€ 2.000,00	€ 7.000,00	2%	€ 140,00
3	RC PATRIMONIALE (RCP)	754489979d	€ 5.000,00	€ 17.500,00	2%	€ 350,00
	<b>totali</b>		<b>€ 31.000,00</b>	<b>€ 108.500,00</b>		<b>€ 2.170,00</b>

Al sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie che saranno specificate agli interessati; in tal caso per facilitare le operazioni di svincolo della cauzione prestata, successivamente all'aggiudicazione della gara, occorre indicare gli estremi della banca, compreso il codice IBAN, presso cui la SA dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.lvass.it/ivass/imprese\\_esp/HomePage.jsp](http://www.lvass.it/ivass/imprese_esp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, riparto coassicurativo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la

previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice, di aggregazioni di imprese di rete o di coassicurazione, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

#### **Art. 11. - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC)**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per i seguenti importi, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 22 dicembre 2015:

## NESSUNO

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla SA della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.5 del presente Disciplinare di gara, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

In caso di RTI costituito il versamento è unico ed è anticipato dalla capogruppo. In caso di RTI non costituito il versamento è sempre unico ed è effettuato.

### Art. 12. - PASSOE, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE AVCP N. 111 DEL 20 DICEMBRE 2012

L'operatore economico è tenuto a procurarsi il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, generato dal "Cruscotto di Gestione PASSOE" del sistema AVCpass.

### 13. SOPRALLUOGO

il sopralluogo NON è obbligatorio.

### 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano. Le consegne presso l'Ente potranno avvenire tutti i giorni feriali, escluso il sabato e festivi, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Napoli, al Parco Comola Ricci pal. C num 4 – 80122 Napoli - il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.

Il plico deve pervenire entro le ore 16.00 del giorno 18 luglio 2018, esclusivamente all'indirizzo precedente specificato.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceratacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: "Procedura negoziata per l'aggiudicazione di contratti assicurativi - NON APRIRE"

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

il plico deve contenere al suo interno:

- 1)  La Busta "A" chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "Documentazione amministrativa" e contenente la documentazione di cui al successivo punto 16;
- 2)  la Busta "B", (ovvero tante Buste "B" per ogni Lotto al quale si intende partecipare), chiusa e sigillata, recante l'intestazione del mittente, l'indicazione del lotto al quale si riferisce, e il cui contenuto è dettagliato al successivo punto 17.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura (per ciascun procuratore è sufficiente una sola copia del documento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti in buste diverse (documentazione amministrativa e/o offerta tecnica), è **causa di esclusione**.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **15. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.



## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Istanza di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

### 16.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

■ L'istanza di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (allegato n. 1.) e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o coassicurazione o consorzio;

■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente indica inoltre i Lotti ai quali intende partecipare.

■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) ■ copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.
- b) ■ copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

### 16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare (allegato n. 2.), secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che ne riporti il contenuto.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) ■ DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) ■ PASSOE dell'ausiliario;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) ■ dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'Idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigianali e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

**16.3.1 Dichiarazioni Integrative**

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e secondo il *modello allegato n. 2.bis*, con la quale dichiara:

1. ■ che l'offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. ■ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. ■ di indicare i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, *solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri*, indirizzo di posta elettronica;
4. ■ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
*(oppure)*  
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
5. ■ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6. l'impegno a dare copertura a tutti i rischi oggetto secondo i termini indicati all'art. 21) – "Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto" del presente disciplinare, nonché alla clausola "Pagamento del premio" del capitolato speciale;
7. il riconoscimento del Broker incaricato dalla stazione appaltante quale unico intermediario nei rapporti con l'aggiudicatario e la accettazione esplicita dell'art. 22) - "Brokeraggio assicurativo" del presente disciplinare, nonché la accettazione esplicita della clausola "Gestione del contratto" presente nel capitolato speciale;
8. i soggetti / strutture del concorrente che, in caso di aggiudicazione del contratto, svolgeranno i servizi/funzioni di gestione, specificando:

Servizi/funzioni	Struttura (agenzia, gerenza, etc. e relativi recapiti)	Rappresentante (nominativo e recapito – anche telefonico)
gestione amm.va e tecnica		
gestione sinistri		

*(NB in assenza di indicazioni, tutti i rapporti inerenti il contratto assicurativo saranno tenuti con il soggetto che sottoscrive l'offerta, anche per quanto concerne la gestione dei sinistri);*

9. l'impegno a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire in corso di appalto nelle strutture e nelle persone incaricate dall'aggiudicatario di gestire i contratti e i servizi, di cui al precedente punto;
10. l'impegno a fornire l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto, secondo i termini precisati nella specifica clausola "informazione sui sinistri":
  - contestualmente all'esercizio del diritto di recesso, così come regolato nei contratti assicurativi;

- in ogni caso, con cadenza semestrale;

11. di non avere nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;

*[solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" ]*

12. ■ di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

*(oppure)*

di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

*[solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]*

13. ■ di presentare dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;

*[solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]*

14. ■ di presentare dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ..... *(indicare)*.; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

#### 16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. ■ se del caso, documentazione con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice;
3. ■ se del caso, documentazione con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice;
4. ■ PASSOE come precisato al precedente art. 12.

#### 16.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o coassicurazione o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le suddette dichiarazioni possono essere soddisfatte compilando l'istanza di partecipazione, modello allegato n. 1.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

■ In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD (o in alternativa)

■ In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B"

✉ La Busta "B", (ovvero tante Buste quanti sono i Lotti ai quali si partecipa):

chiusa e sigillata, con modalità tali da garantirne l'integrità, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi del concorrente e della gara, anche l'indicazione del relativo lotto: "LOTTO n. ... - ..... (specificare)" ed al suo interno dovranno essere inserite 2 Buste, non trasparenti, chiuse e sigillate con modalità tali da garantirne l'integrità, recanti rispettivamente, oltre ai dati identificativi del concorrente e della gara, le seguenti indicazioni:

"Offerta Tecnica Lotto n. .. - ..... (specificare)"

"Offerta Economica Lotto n. .. - ..... (specificare)".

**17.1** ►  **Offerta Tecnica:** La Busta, recante la dicitura "Offerta Tecnica Lotto n... - ..." deve contenere - a pena d'esclusione - la relativa offerta tecnica, redatta in conformità del modulo allegato al presente disciplinare di gara (allegato n. 3.), con l'indicazione di tutti i dati richiesti. In particolare, il concorrente dovrà precisare se accetta integralmente e senza alcuna variazione le condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali o se intende proporre varianti ed in questo secondo caso dovrà:

- ► precisare a quale articolo e capitolato speciale la variante si riferisce. La mancata indicazione comporta l'esclusione dell'offerta.
- precisare se la variante proposta sostituisce integralmente l'articolo / gli articoli indicato/i o se lo/i modifica/no e/o integra/no;
- descrivere ed illustrare la variante in modo chiaro ed esaustivo, in modo tale da consentirne la disamina senza equivoci interpretativi da parte della commissione giudicatrice;
- specificare se si tratta di:
  - a) una variante migliorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al capitolato speciale;
  - b) una variante peggiorativa rispetto a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione di cui al capitolato speciale;
  - c) una variante di precisazione alle condizioni di assicurazione di cui al capitolato speciale posto a base di gara, ovvero di equivalente valore, tali da non modificare la portata della copertura e/o tale da costituire mera precisazione o diversa formulazione di analogo contenuto;

Le varianti che prevedono per lo stesso articolo del capitolato speciale sia elementi migliorativi sia elementi peggiorativi dovranno essere riportati su due distinti righi dell'offerta tecnica. L'offerta migliorativa e l'offerta peggiorativa devono essere distinte. Ciascuna Variante è valutata separatamente;

**NB:** In caso non venga barrata alcuna opzione e il modulo sia presentato senza alcuna indicazione di varianti, si intenderà valida la prima, ovvero l'accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al relativo capitolato speciale; nel caso in cui il concorrente descriva varianti nel modulo saranno prese in considerazione le varianti proposte anche se il concorrente abbia omissso di barrare la relativa opzione.

► La documentazione contenuta nella busta "Offerta Tecnica" non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

**17.2** ►  **Offerta Economica:** La Busta non trasparente, chiusa e sigillata con modalità tali da garantirne l'integrità, recante la dicitura "Offerta Economica Lotto n... - ....." deve contenere - a pena d'esclusione - deve contenere, a pena di esclusione la relativa offerta economica, redatta in conformità del moduli allegati al presente disciplinare generale (allegati nn. 4.1 – 4.3) e non dovrà contenere altri documenti.

► Saranno escluse automaticamente le offerte plurime, alternative, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta.

## 18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" (OEPV), ai sensi dell'art. 95, commi 2, 10bis e 14, del Codice, sulla base dei seguenti elementi:

Criteri di aggiudicazione		Punti
<b>18.A PARTE TECNICA</b>		<b>70,00</b>
PT	Qualità dell'offerta (vedi schema di attribuzione degli specifici punteggi)	
<b>18.B PARTE ECONOMICA</b>		<b>30,00</b>
PE	Prezzo del servizio (vedi formula)	

### 18.A - PARTE TECNICA (PT):

#### 18.A.1 - Varianti:

- a) Sono ammesse varianti ("migliorative" o "peggiorative") ai capitolati speciali riferiti ai singoli Lotti, purché: se peggiorative, in numero non superiore a 5; se migliorative in numero non superiore a 10; in caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in ordine di numerazione.

- b) L'eventuale variante proposta che abbia impatto su una pluralità di elementi verrà conteggiata in numero pari agli elementi che dall'adozione della variante risultino modificati.
- c) L'eventuale variante proposta che rechi contestualmente elementi migliorativi ed elementi penalizzanti delle prestazioni previste dal capitolato speciali, verrà valutata con applicazione del precedente punto b) e con attribuzione distinta del punteggio, in riferimento sia all'elemento di miglioria sia all'elemento penalizzante;
- d) le varianti che pur avendo contemporaneamente riflessi formali su più clausole del capitolato speciale, (es. oggetto dell'assicurazione – esclusioni), non comportano effetti diversi sulla copertura assicurativa e sulla ampiezza delle garanzie, vengono conteggiate una sola volta;

**18.A.2 – Non è ammessa (e pertanto non si procederà all'apertura della relativa offerta economica):**

- a) ► la sostituzione integrale del capitolato speciale;
- b) ► la variante che preveda la sostituzione integrale dell'oggetto dell'assicurazione o che ne modifichi gli elementi sostanziali;
- c) ► l'offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da parte della commissione di gara;
- d) ► l'offerta che presenti varianti peggiorative ad uno solo dei seguenti articoli del capitolato speciali:

Sezione	Articolo
Norme che regolano l'assicurazione in generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio</li> <li>▪ Gestione del contratto</li> <li>▪ Rinvio alle norme di legge – Foro competente</li> <li>▪ Interpretazione del contratto</li> <li>▪ Disciplina dell'appalto</li> </ul>
Norme che regolano la gestione dei sinistri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Informazioni sui sinistri</li> </ul>

- f) ► Non saranno ammesse alle fasi successive della procedura le offerte che conseguano, per quanto concerne il merito tecnico:
  - f.1 in relazione all'offerta tecnica nel suo complesso: un punteggio minimo inferiore a 30,00 punti;
  - f.2 in relazione alla singola variante: una detrazione superiore o uguale a 7,6 punti.
- E' fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di **escludere dalla gara** - non procedendo quindi all'apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile, per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando gravemente l'interesse dell'Amministrazione appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la stipula del contratto assicurativo che ne risulterebbe.

**18.A.3 – Tipologia delle varianti**

L'attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) alle offerte che accettino integralmente senza alcuna variante le condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali posti a base di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 55,00 punti;
- b) alle offerte che prevedano varianti di "precisazione" alle condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali posti a base di gara, ovvero varianti ritenute di "equivalente portata", tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali posti a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base;
- c) alle offerte che prevedano varianti "migliorative" alle condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali posti a base di gara, la Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 55,00, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella A), in relazione all'entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi, fino al massimo di 15,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;
- d) alle offerte che prevedano varianti "peggiorative" alle condizioni di assicurazione di cui ai capitolati speciali posti a base di gara, la Commissione procederà ad applicare le seguenti detrazioni di punteggio:
  - d.1) una detrazione di 0,5 punti (così come indicato al punto B.0 della successiva tabella B), indipendentemente dall'entità delle varianti;

- d.2 un'ulteriore detrazione, dal punteggio base, per ogni variante proposta, secondo i criteri indicati nella successiva Tabella B in relazione alla gravità del peggioramento proposto, assegnando i corrispondenti punteggi. La Commissione potrà attribuire detrazioni di punteggio intermedie nell'ambito del range previsto per la tipologia di variante;

#### 18.A.4 – Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi:

Ciascun singolo commissario assegnerà per ciascuna variante proposta un giudizio in proporzione alla corrispondenza tra le offerte tecniche e le esigenze della Stazione Appaltante, rappresentate dai capitolati speciali, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

- Impatto della variante sui contenuti di garanzia previsti dai capitolati speciali ed entità delle conseguenze economiche prevedibili e potenziali della variante proposta, anche in termini di frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante stessa;
  - e/o impatto sulle modalità di gestione dei sinistri;
  - e/o impatto sulle procedure gestionali/amministrative;
  - e/o impatto sulla comprensibilità del contratto e delle conseguenti obbligazioni,
- con la seguente ponderazione:

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti positive	Maggiorazione Punteggio (MP)
<p><b>A.1) Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa):</b> variante che apporta una modifica positiva se pur modesta alla copertura. Variante modifica le modalità di gestione del contratto, migliorandole solo lievemente.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	0,1 < MP ≤ 0,5
<p><b>A.2) Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa):</b> variante che apporta una modifica apprezzabile alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera sensibile. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un apprezzabile miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	0,6 < MP ≤ 1,2
<p><b>A.2) Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa):</b> variante che apporta una modifica consistente alla copertura, incrementandone l'efficacia in maniera sostanziale. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sensibile miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	1,3 < MP ≤ 2,0
<p><b>A.3) Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa):</b> variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura, incrementandone l'efficacia drasticamente. Variante che modifica le modalità di gestione del contratto con un sostanziale miglioramento.</p> <p>Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> </ul>	2,1 < MP ≤ 3,0





Procedura Negoziata per l'aggiudicazione di contratti assicurativi  
Disciplinare di Gara

---

- miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.	
---	--

TABELLA B - Determinazione del punteggio correttivo (detrazioni) per varianti <i>negative</i>	Detrazione Punteggio (DP)
<b>B.0) In caso di Offerta tecnica che preveda una qualunque delle seguenti varianti (negative), si applicherà la detrazione qui prevista (che si somma alle ulteriori successive detrazioni):</b>	0,5
<p><b>B.1) Variante negativa di 1° grado (lievemente penalizzante):</b>  <i>variante che apporta una modifica negativa se pur modesta alla copertura, che però non ne annulla alcuna parte e ne riduce l'efficacia ma in maniera modesta. Variante che apporta modifiche lievi alle modalità di gestione del contratto, pur non modificandone sostanzialmente l'operatività.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;</li> <li>- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	0,1 < DP ≥ 1,3
<p><b>B.2) Variante negativa di 2° grado (moderatamente penalizzante):</b>  <i>variante che apporta una modifica moderatamente apprezzabile alla copertura, riducendone corrispondentemente l'efficacia, ma non modificandone la valenza complessiva. Variante che apporta modifiche moderatamente apprezzabili alle modalità di gestione del contratto</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;</li> <li>- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	1,4 < DP ≥ 3,0
<p><b>B.3) Variante negativa di 3° grado (mediamente penalizzante):</b>  <i>variante che apporta una modifica mediante apprezzabile alla copertura, riducendone corrispondentemente l'efficacia. Variante che apporta modifiche apprezzabili alle modalità di gestione del contratto.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;</li> <li>- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	3,1 < DP ≥ 5,0
<p><b>B.4) Variante negativa 4° grado (molto penalizzante):</b>  <i>variante che apporta una modifica rilevante alla copertura riducendone corrispondentemente l'efficacia. Variante che apporta modifiche rilevanti alle modalità di gestione del contratto.</i></p> <p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante;</li> <li>- frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante;</li> <li>- eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante;</li> <li>- eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</li> </ul>	5,1 < DP ≥ 7,5

<p><b>B.5 Variante negativa 5° grado (gravemente penalizzante):</b> variante che apporta una modifica sostanziale alla copertura riducendone l'efficacia drasticamente. Variante che apporta modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto.</p>	<p>DP ≥ 7,6</p>
<p>Il punteggio correttivo in detrazione sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - eventuale difficoltà di interpretazione delle clausole contrattuali determinata dalla variante; - eventuali criticità nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante.</p>	

La Commissione giudicatrice svolge la propria attività mediante la seguente procedura:

ogni commissario esprime la propria valutazione attribuendo un punteggio in relazione al giudizio della variante in esame, in base a quanto indicato nelle precedenti Tabelle,

terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei punteggi di cui al punto precedente, viene calcolata - per ciascuna variante - la media del punteggio attribuito da parte di tutti i commissari e il risultato viene applicato alla variante in esame;

per la determinazione del punteggio, si procederà sottraendo dal punteggio base di 55 il totale dei punti calcolati in detrazione per le eventuali varianti penalizzanti proposte, oltre alla ulteriore detrazione di 0,5 e sommando al numero risultante il totale dei punti attribuibili in incremento per le eventuali varianti migliorative proposte. Si precisa che ai fini del calcolo dei punteggi, gli stessi saranno approssimati a due decimali.

**18.A.5 – Riparametrazione:** I punteggi finali, qualora nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (70 punti), verranno riparametrati, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo (offerta economica) ed il fattore qualità (offerta tecnica). Pertanto, verrà attribuito il coefficiente pari a 1,00 al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato, proporzionando ad esso il coefficiente conseguito dagli altri concorrenti.

Al concorrente con coefficiente pari ad 1 verranno assegnati 70 punti (il massimo del punteggio attribuibile all'offerta tecnica) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se, ad esempio, i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche da n. 3 concorrenti sono i seguenti: 65; 60, 58, la riparametrazione ad 1,00 di tali punteggi avverrà assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 65 il valore massimo previsto per l'offerta tecnica (70 punti) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale così calcolato: ESEMPIO: concorrente 1 (65 punti):  $65/65 = 1 * 70 = 70$  punti  
concorrente 2 (60 punti):  $60/65 = 0,92 * 70 = 64,40$  punti  
concorrente 3 (58 punti):  $58/65 = 0,89 * 70 = 62,30$  punti.

(Sia i coefficienti che i punteggi assegnati, ed ogni operazione intermedia, saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5).

**18. B – PARTE ECONOMICA (PE):** prevede l'attribuzione fino ad un massimo di 30,00 punti, così attribuiti:

All'offerta con il ribasso più alto sull'importo a base d'asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00);

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio (troncato alla seconda cifra decimale) in base alla seguente formula:

$PE_i = 30,00 \times P_{min} / P_i$	<p>dove: <math>PE_i</math> = è il punteggio relativo al PREZZO per l'offerta i-esima in esame; <math>P_i</math> = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame; <math>P_{min}</math> = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti;</p>
-------------------------------------	---

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d'asta saranno automaticamente escluse.

**19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Premesse:**

Le operazioni di gara, sia quelle in seduta pubblica che quelle in seduta riservata, potranno essere espletate in una o più sedute, anche consecutivamente e nella stessa giornata. In tal caso le informazioni relative verranno rese esclusivamente in sede di gara ai soggetti presenti.

Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate fino alla seduta conclusiva del procedimento. Delle ulteriori eventuali sedute pubbliche, oltre la giornata di inizio delle operazioni di gara, sarà data opportuna comunicazione ai concorrenti mediante avviso sul sito della stazione appaltante o a mezzo PEC.

La gara avrà luogo anche se nessuno dei concorrenti risulti presente.

Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicato nella lettera di invito o che sarà comunicato alle ditte concorrenti

Potranno assistere i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti, ovvero i soggetti che esibiranno delega o procura idonea a comprovare la loro legittimazione a svolgere in nome e per conto dei concorrenti le predette attività (corredata dal documento di identità del delegante in corso di validità).

Si procederà come segue: nella prima seduta pubblica, verifica del tempestivo deposito e integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente:

- a) verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) e del caso, attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) valutazione dell'opportunità di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, di cui al precedente punto 7.

**20. APERTURA DELLA BUSTA/E "B" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La Commissione giudicatrice, in prosieguo di seduta pubblica, procederà all'apertura della/e busta/e "B" e quindi all'apertura della/e Busta/e concernente/i l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della/e busta/e contenenti l'offerta economica, i concorrenti la cui offerta tecnica incorra in uno dei casi previsti al precedente punto 18.A.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla lettura delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica l'esito del procedimento di valutazione e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice. A questo proposito, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, fissando un termine indifferibile per l'acquisizione delle suddette spiegazioni. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto

del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Nulla è dovuto nel caso di non aggiudicazione della gara, ovvero di sospensione del procedimento e/o ritiro dell'intera procedura di gara senza che alcun concorrente vanti a qualsiasi titolo costi per la compilazione dell'offerta e/o per la compilazione del progetto tecnico.

## 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le parti resteranno impegnate a termini del capitolato speciale/contratto, nonché delle varianti presentate ed accettate in sede di gara, dalle ore 24:00 del giorno riportato nell'avviso di aggiudicazione. In particolare l'operatore economico aggiudicatario si impegna, al ricevimento dell'avviso di aggiudicazione, a garantire copertura assicurativa ai rischi di cui alla propria offerta dalla data specificata nella comunicazione della stazione appaltante, anche nelle more della sottoscrizione delle relative polizze, a sensi dell'art. 32 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

Nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di cui al primo capoverso del presente articolo, l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La materiale stipulazione del contratto, fermo restando quanto innanzi previsto, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

La stipula avrà luogo di regola entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e non prima di trenta giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Non si potrà formalizzare il contratto qualora sia pendente il ricorso al TAR competente da parte di uno dei concorrenti.

Qualora il TAR rigetti la domanda di sospensiva di uno dei concorrenti si provvederà alla formalizzazione del contratto per consentire l'avvio del servizio. Viceversa nel caso di accoglimento della sospensiva, laddove il servizio è stato avviato, la stazione appaltante / contraente potrà valutare la necessità di mantenere l'affidamento all'operatore economico che ha iniziato il servizio al fine di evitare l'interruzione dal momento che trattasi di attività, la cui interruzione può recare grave danno alla stazione appaltante / contraente; tale affidamento di natura temporanea riguarderà il periodo strettamente necessario ad ottenere la decisione nel merito da parte dell'organo giurisdizionale.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il contratto sarà formalizzato sotto forma di scrittura privata non autenticata e, sarà registrato, ai sensi degli articoli 5 e 39 del DPR 131/1986 solo in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta della registrazione.

## 22. BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Le parti contraenti riconoscono alla società Consulbrokers Spa (iscrizione RUI n. B000104507, ed in seguito denominata anche Broker, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 (ex legge 792/84), relativamente alla predisposizione dei capitolati speciali, alla assistenza e consulenza nelle fasi di gara, nonché assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata delle polizze, compreso rinnovi, riforme, adeguamenti o sostituzioni delle stesse polizze.

Agli effetti delle condizioni normative del capitolato speciale / polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dalla stazione appaltante al Broker si intenderà come fatta all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione o raggruppamento al soggetto designato quale delegatario / capogruppo), come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione o raggruppamento al soggetto designato quale delegatario / capogruppo), nel nome e per conto del Contraente / Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente / Assicurato stesso.

I premi saranno pagati all'aggiudicatario per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza (in caso di coassicurazione nei confronti dei diversi coassicuratori). L'aggiudicatario (in caso di coassicurazione i diversi coassicuratori) riconosce esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepiuto. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

L'opera del Broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, esclusivamente dall'aggiudicatario con il quale verrà stipulato il contratto, sotto forma di una parte dell'unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita, secondo la seguente aliquota percentuale, da calcolarsi sul premio imponibile: 10%. La remunerazione del Broker non rappresenta un costo aggiuntivo per la stazione appaltante<sup>2</sup> e andrà dagli Assicuratori assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio per gli oneri di distribuzione e produzione. Detto compenso verrà trattenuto sulle rimesse di detti premi all'atto della loro rendicontazione all'aggiudicatario (in caso di coassicurazione ai diversi coassicuratori).

## 23. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli.

## 24. NORME DI RINVIO


Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni), alle disposizioni del Codice Civile, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

## 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Amministratore Delegato  
di Campania Ambiente e Servizi spa

Avv. Luca Antonio Esposito



<sup>2</sup> Corte dei Conti Lombardia, sez. giurisd. n. 1536/2004, confermata da Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizione Centrale n. 179/2008; Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna n. 319/2011 - Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Sicilia n. 439/2013, confermata da Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 234 del 22 maggio 2014; TAR Veneto n. 1368 del 6 maggio 2009; TAR Pescara n. 397/2006; TAR Toscana, ordinanza del 18/11/2002 - ricorso n. 2038/02;

Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pec e/o mediante comunicazione a tutti gli operatori economici invitati.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente punto 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC : [campanlaambiente@pec.it](mailto:campanlaambiente@pec.it) della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO

La gara è in Lotti separati.

Descrizione dell'appalto: affidamento ad un idoneo soggetto aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP dei seguenti contratti assicurativi:

	Lotto - Oggetto	CIG	CPV
1	RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCT - RCO)	7544699293	66.51.00.00-8
2	INCENDIO PATRIMONIO	7544847cb2	66.51.00.00-8
3	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RCP)	754489979d	66.51.00.00-8

Le prestazioni minime oggetto dell'appalto sono descritte in dettaglio negli allegati Capitolati speciali di appalto.

### 4. DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA

#### 4.1 DURATA

La durata dei contratti è stabilita in anni 3 con effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nell'avviso di aggiudicazione.

In ogni caso, è facoltà della stazione appaltante, alla scadenza dei contratti e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante: in tal caso l'Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire la proroga contrattuale a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla scadenza definitiva, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Alla stazione appaltante competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Il premio è pagato in rate annuali + una eventuale rata finale di mesi sei (proroga tecnica).

#### 4.2 IMPORTI A BASE DI GARA

n.	Ramo / Oggetto	premi <sup>1)</sup>	
		su base annua	durata complessiva 3 anni + 6 mesi
1	RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (RCT – RCO)	€ 24.000,00	€ 84.000,00
2	INCENDIO PATRIMONIO	€ 2.000,00	€ 7.000,00
3	RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (RCP)	€ 5.000,00	€ 17.500,00

<sup>1)</sup> premi imponibili presuntivi – (oltre regolazione consuntiva)

In considerazione della natura dei contratti / servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. I concorrenti dovranno comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

I contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a € 0.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, o nella forma della coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Al sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti ai RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Per i soggetti costituiti nella forma della coassicurazione:**

L'Assicurazione è ripartita per quote tra gli operatori economici indicati nel riparto indicato nel modulo di offerta e l'OE designato quale delegatario sarà tenuto ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito. L'operatore economico designato quale delegatario, pertanto, è espressamente obbligato ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra gli operatori economici in coassicurazione, in parziale deroga al disposto dell'Art. 1911 C.C.

**AVVERTENZA - Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's of London**

In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte della Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's of London dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta:

- denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
- numero e/o denominazione e indirizzo del sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio);
- nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) in caso di aggiudicazione a gestire in Italia il contratto oggetto di offerta e i sinistri (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P.IVA, legale rappresentante, soggetto responsabile nei confronti della stazione appaltante). (N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il soggetto gestore dei sinistri non coincidano, andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste).

**6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

**7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: